

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO che in data 10.10.2008 con deliberazione n. 40, il Consiglio Comunale aveva approvato il Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati in coerenza con le modificazioni legislative e che meglio definiva:

- l'ambito di applicazione del regolamento stesso (alla luce della sopravvenuta regolamentazione, a livello comunitario, nel settore degli interventi in campo sociale);
- i settori e la natura e le modalità degli interventi;
- i destinatari;
- l'assetto delle competenze;

RILEVATO che in questi mesi l'applicazione del Regolamento ha comportato alcune difficoltà attuative in particolare concernenti la ripartizione delle competenze organizzative ed operative (si vedano in particolare gli artt. 7, 11) ed è parso eccessivo nell'escludere una serie di associazioni che possono operare per il conseguimento di utilità sociali (si veda in particolare l'art. 6 comma 2);

DATO ATTO che in merito alla ripartizione di competenze tra organi politici e gestionali lo Statuto Comunale ed in particolare l'art. 18 comma 3 testualmente recita:

Competenze

3 *La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:*

omissis;

h) concede le sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

omissis

DATO ATTO che le singole Amministrazioni, tenuto conto della loro impostazione statutaria, godono di una relativa discrezionalità nel conferire al regolamento un taglio più "politico" o più fortemente contraddistinto da connotati "gestionali";

CHIARITO che contributi e benefici economici possono essere attribuiti nei limiti delle disponibilità di bilancio e che gli interventi dovranno essere coerenti con gli indirizzi programmatici dell'amministrazione Comunale, dei quali il Consiglio comunale è il massimo garante;

RITENUTO, per quanto sopra espresso, che debba essere la Giunta comunale, tenuto conto dell'istruttoria della domanda e delle risorse disponibili in bilancio, l'organo cui affidare la competenza a deliberare la concessione del contributo o vantaggio economico, stabilendo l'importo da assegnare e le modalità di erogazione ed escludendo le istanze risultate prive dei requisiti e in contrasto con le norme del regolamento o dello statuto comunale;

VALUTATO alla luce di quanto sopra, di modificare il Regolamento approvato con propria precedente deliberazione n. 40/2008 rettificando i seguenti articoli: 6 comma 2; 7; 11; 13; 14, 15;. 16, 17 il cui testo deve intendersi quello risultante dall'allegato Regolamento, che a far data dalla esecutività del presente deliberato deve intendersi sostitutivo del precedente;

VISTO il testo del regolamento con le modifiche quale predisposto, allegato al presente provvedimento;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

UDITI gli interventi quali di seguito sinteticamente riportati;

Franceschina Enrico Dichiaro di concordare sulla ri - attribuzione alla Giunta comunale delle competenze in materia di concessione di contributi ma di non condividere la proposta ri - formulazione dell'art. 6, comma 2 del regolamento.

ACQUISITO il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 , in ordine alla regolarità tecnica, dal responsabile del competente servizio;

Con voti 9 favorevoli e voti 0 contrari espressi in forma palese, essendo 10 i presenti, dei quali 9 i votanti e 1 astenuto (Franceschina Enrico, per quanto sopra riportato);

DELIBERA

- 1. MODIFICARE** il “Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati”, approvato con delibera CC n. 40/2008 rettificando i seguenti articoli artt.: 6 comma 2; 7; 11, 13; 14, 15; 16, 17, il cui testo deve intendersi quello risultante dall'allegato Regolamento, che a far data dalla esecutività del presente deliberato deve intendersi sostitutivo di quello come in premessa approvato;
- 2. DICHIARARE** la presente deliberazione, con voti 9 favorevoli e voti 0 contrari espressi in forma palese, essendo 10 i presenti, dei quali 9 i votanti e 1 astenuto (Franceschina Enrico), urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

COMUNE DI VALDIDENTRO

Provincia di Sondrio

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

SOMMARIO

<i>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI</i>	5
ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ	5
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE	5
ART. 3 – SETTORI DI INTERVENTO	5
ART. 4 – NATURA DEGLI INTERVENTI	6
ART. 5 – MODALITÀ DI INTERVENTO	6
ART. 6 – DESTINATARI DEI BENEFICI	6
ART. 7 – COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE E DEI RESPONSABILI	7
<i>TITOLO II - ATTIVITÀ SCOLASTICHE, FORMATIVE, EDUCATIVE</i>	7
ART. 8 – FINALITÀ DEGLI INTERVENTI	7
ART. 9 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI	8
ART. 10 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI	8
ART. 11 - MODALITÀ DEGLI INTERVENTI	9
ART. 12 – TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI	9
ART. 13 – ISTRUTTORIA	10
<i>TITOLO III - ATTIVITÀ SPORTIVE, RICREATIVE, CULTURALI, INFORMATIVE, DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, DEL PATRIMONIO STORICO E MONUMENTALE, DEL TESSUTO ECONOMICO E TURISTICO, DI PROMOZIONE E SOSTEGNO A INIZIATIVE UMANITARIE.</i>	10
ART. 14 - FINALITÀ DEGLI INTERVENTI	10
ART. 15 - TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI	12
ART. 16 - UFFICIO COMPETENTE	12
ART. 17 - ISTRUTTORIA	12

***TITOLO IV - CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DI ALTRI BENEFICI
ECONOMICI*** _____ **13**

ART. 18 - PATROCINIO13

ART. 19 - ALTRI BENEFICI ECONOMICI.....14

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI _____ **14**

ART. 20 - RINVIO14

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della L. 241/90, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e natura a persone e ad enti, pubblici e privati, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina tutte le erogazioni di carattere finanziario comunque denominate, nonché le concessioni di vantaggi economici di qualsiasi natura.

Il presente regolamento non si applica:

- alla concessione di immobili di proprietà comunale, fatta eccezione per la concessione occasionale di sale o spazi pubblici finalizzata allo svolgimento di iniziative e manifestazioni di interesse pubblico;
 - alla gestione di servizi, interventi, progetti e attività a qualsiasi titolo affidati a soggetti terzi, o caratterizzati da precisi obblighi di controprestazione assunti nei confronti del Comune, per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base di specifiche convenzioni;
 - ad ambiti di interventi caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina.
2. Rientra nella disciplina generale del presente regolamento il riconoscimento del patrocinio da parte del Comune di Valdidentro.
 3. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria e presupposto di legittimità per l'adozione di atti e provvedimenti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e di benefici economici da parte del Comune.
 4. L'effettiva osservanza procedimentale, nonché dei singoli criteri e delle modalità di cui al presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti, mediante esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.
 5. Ai sensi del precedente comma 4, in ciascun provvedimento di concessione di contributo deve essere recata espressa e puntuale menzione della norma del presente regolamento, in applicazione della quale il contributo stesso viene erogato.

ART. 3 – SETTORI DI INTERVENTO

1. Il Comune può effettuare, con le procedure di cui al presente regolamento, la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, con particolare riferimento ai seguenti settori di intervento:
 - assistenza e sicurezza sociale, per il quale si rinvia ad apposita disciplina regolamentare;
 - attività scolastiche, formative, educative e di sostegno alla funzione genitoriale;

- attività sportive e ricreative del tempo libero;
- attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- attività per la tutela di valori monumentali, storici, tradizionali;
- attività di promozione culturale, informazione;
- attività di valorizzazione del tessuto economico e turistico;
- attività umanitarie e di affermazione di relazioni internazionali finalizzate alla salvaguardia della pace ed alla tutela dei diritti umani e civili.

ART. 4 – NATURA DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi del Comune, di cui al presente regolamento, potranno consistere in:
 - concessione di contributi finanziari;
 - concessione di benefici economici.
2. Sono considerati contributi finanziari le erogazioni di denaro e gli altri interventi di cui al presente regolamento, aventi un diretto valore economico, elargiti a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione. Dette utilità economiche assumono la forma del contributo quando l'erogazione economica è finalizzata a coprire in parte i costi afferenti ad attività ed iniziative dei soggetti richiedenti, ritenute meritevoli di essere sostenute.
3. Sono considerati benefici economici le tariffe o i prezzi agevolati, la fruizione gratuita o agevolata di prestazioni, servizi, beni mobili del Comune, assistenza tecnica ed organizzativa o interventi similari, la fruizione temporanea, finalizzata ad iniziative o attività di interesse pubblico, di beni immobili del Comune a condizione di gratuità o di vantaggio rispetto a tariffe d'uso prestabilite.
4. In casi particolari ed adeguatamente motivati, il Comune può assumersi l'intero onere economico di un'iniziativa promossa ed organizzata da terzi, qualora, per la rilevanza sociale e/o culturale e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi del Comune stesso, decida di acquisire il ruolo di co - promotore, assumendo l'iniziativa come propria.

ART. 5 – MODALITÀ DI INTERVENTO

1. Nell'attività di sostegno economico di soggetti terzi, di cui al presente regolamento, il Comune opera secondo le seguenti modalità di intervento:
 - definisce di propria iniziativa e rende pubblici con mezzi idonei, l'ambito e le caratteristiche delle attività e/o delle situazioni che intende sostenere economicamente, invitando i soggetti terzi all'espletamento delle formalità ritenute necessarie all'istruttoria del provvedimento di concessione;
 - accoglie le istanze che i soggetti autonomamente inoltrano.
2. Quando il Comune ritiene che, per far fronte ad esigenze particolarmente complesse, sia necessaria l'azione congiunta di più soggetti, può promuovere un pubblico invito in tal senso, verificando le disponibilità esistenti. Lo strumento per provvedervi è il bando, che dovrà contenere la descrizione dell'esigenza cui si intende dare risposta, i soggetti cui ci si rivolge, il tipo di progetto che si richiede di promuovere, le modalità di valutazione dei progetti, la natura e l'ammontare del concorso economico che il Comune intende assumere a proprio carico.

ART. 6 – DESTINATARI DEI BENEFICI

1. La concessione di benefici, quali sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, di cui al presente regolamento, può essere disposta a favore di:
 - soggetti pubblici, per le attività e le iniziative che essi svolgono a beneficio della comunità di Valdidentro nei settori di cui al precedente art. 3;
 - soggetti privati, quali enti, associazioni, società, istituti, comitati, gruppi spontanei ed altre istituzioni di carattere privato purché non aventi scopo di lucro, singoli cittadini italiani, stranieri o apolidi residenti nel territorio del Comune di Valdidentro, che esercitano la loro attività prevalentemente, o comunque in modo significativo, a favore della comunità Valdidentro, nei settori di cui al precedente art. 3.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i partiti e le associazioni sindacali e professionali di categoria;
3. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di benefici economici può essere disposta per sostenere specifiche iniziative aventi finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale, rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali od economici, che sono presenti nella comunità.
4. Le concessioni di cui al comma 1, destinate ad associazioni o ad altre forme associative non aventi fine di lucro, sono attribuite limitatamente ai soggetti iscritti all'albo comunale delle associazioni; sono fatti salvi i casi in cui disposizioni di legge vincolino le erogazioni economiche da parte degli Enti locali all'iscrizione in diversi registri od albi, anche di dimensione sovracomunale.

ART. 7 – COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE E DEI RESPONSABILI

1. Spetta alla Giunta Comunale l'emanazione dei provvedimenti a carattere generale applicativi del presente regolamento, laddove necessario; spetta altresì alla Giunta, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento, la definizione annuale degli obiettivi e delle priorità nella concessione di contributi, anche in considerazione dell'ammontare dello stanziamento di bilancio;
2. L'istruttoria delle domande di contributo deve essere effettuata dal servizio competente, intendendosi per tale quello cui è attribuita la materia relativa all'attività o all'iniziativa da finanziare, nonché i relativi capitoli di bilancio.
3. Il servizio trasmette la domanda e la relativa istruttoria alla Giunta comunale. Esaminata l'istruttoria la Giunta comunale dispone in merito con formale atto deliberativo. Nell'individuazione dell'ammontare del contributo la giunta comunale definirà anche le modalità di erogazione dello stesso (unica soluzione o con acconti). In caso di concessione di contributi straordinari e/o per particolari situazioni la giunta comunale può espressamente e motivatamente esentare il beneficiario dalla presentazione della rendicontazione e/o della documentazione delle spese sostenute, anche in considerazione della modica entità e/o della particolarità dell'iniziativa.
4. Il provvedimento deliberativo relativo alla concessione dei contributi e benefici economici dovrà indicare tutti i soggetti che hanno inoltrato richiesta, motivando l'esito della stessa. Alla delibera di concessione verrà data pubblicità nei termini di legge e mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente.
5. Nel caso la concessione di uno specifico contributo sia già prevista dal Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), alla concessione ed erogazione dello stesso provvede direttamente con proprio atto il responsabile del servizio competente.

TITOLO II - ATTIVITÀ SCOLASTICHE, FORMATIVE, EDUCATIVE

ART. 8 – FINALITÀ DEGLI INTERVENTI

1. Il Comune di Valdidentro, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, intende sostenere e promuovere il diritto di tutti i cittadini ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, statale e non statale, nonché il diritto all'apprendimento per tutto l'arco della vita.
2. A tal fine promuove e favorisce:
 - la rimozione degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di tale diritto;
 - la promozione e qualificazione di un sistema formativo che comprende scuole statali e non statali e agenzie educative, nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogico-didattiche e culturali nonché della libera scelta delle famiglie;
 - la realizzazione di pari opportunità per tutti i bambini e i ragazzi, sul piano delle proposte formative;
 - la realizzazione di una integrazione tra scuola e territorio, nel raccordo tra istituzioni, servizi scolastici, formativi, socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi;
 - l'inserimento e l'integrazione dell'alunno portatore di handicap nel mondo scolastico e formativo;
 - la prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica e del disagio giovanile;
 - la realizzazione di servizi ed attività a carattere educativo e ricreativo in tempo ed in orario non scolastico;
 - la promozione dell'apprendimento continuo e della formazione permanente nella popolazione adulta.

ART. 9 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi promossi dal Comune di Valdidentro in ambito scolastico, educativo e formativo possono essere destinati:
 - agli utenti e alle loro famiglie;
 - alle istituzioni, pubbliche o private, presenti sul territorio, che erogano prestazioni scolastiche e/o educative ed assimilabili.

ART. 10 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

1. 1. Gli interventi di cui al presente titolo possono riferirsi:
 - alla corresponsione di borse di studio o contributi a favore di studenti delle scuole secondarie o delle università;
 - all'attivazione dei servizi scolastici integrativi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative;
 - alla fornitura di sussidi e servizi individualizzati per favorire l'integrazione scolastica di soggetti in situazione di handicap;
 - al sostegno alle scuole dell'infanzia non statali convenzionate con il Comune e gestite da enti ed associazioni senza fini di lucro;
 - al sostegno a progetti presentati dalle scuole o ad interventi diretti finalizzati alla qualificazione del sistema scolastico e formativo;
 - al sostegno a progetti presentati dalle scuole o ad interventi diretti finalizzati alla continuità educativa tra i diversi gradi e ordini scolastici;

- al sostegno a progetti presentati dalle scuole o ad interventi diretti finalizzati all'integrazione scolastica di alunni portatori di handicap o di alunni stranieri;
- al sostegno a progetti presentati dalle scuole o ad interventi diretti finalizzati alla prevenzione degli abbandoni e della dispersione;
- al sostegno a progetti o ad interventi diretti finalizzati alla prevenzione ed al recupero del disagio giovanile;
- al sostegno a progetti o ad interventi diretti nell'ambito dei servizi educativi per i minori;
- al sostegno a progetti o ad interventi diretti finalizzati all'educazione degli adulti;
- all'attuazione di ogni disposizione di legge in materia di istruzione che comporti obblighi a carico degli Enti locali.

ART. 11 - MODALITÀ DEGLI INTERVENTI

1. Per quanto attiene agli interventi elencati all'articolo precedente, spetta alla Giunta con uno o più atti, sia a carattere generico, sia a carattere specifico, la disciplina del "piano annuale per il diritto allo studio" contenente, per ogni anno scolastico, i criteri e le modalità di intervento relativi agli ambiti sopra indicati. Gli impegni di spesa sono assunti con determinazione del responsabile del servizio competente, nell'ambito delle dotazioni preventivamente stanziare in bilancio e specificamente destinate a tali finalità;
2. Le procedure di liquidazione di contributi e/o di benefici economici e/o la fornitura di beni e servizi, sono di competenza del responsabile del servizio preposto al servizio Istruzione, nell'ambito di quanto stabilito dal presente regolamento, da disposizioni normative e regolamentari in materia, da atti generali e speciali di competenza del Consiglio e/o della Giunta Comunale, quali bilancio, relazione previsionale e programmatica, piano esecutivo di gestione, eventuali atti finalizzati all'individuazione di obiettivi e priorità in specifici settori di intervento (piano annuale per il diritto allo studio);
3. Tutti gli interventi di cui al precedente articolo, se non precisamente quantificati in provvedimenti specifici, restano comunque subordinati alla disponibilità finanziaria del bilancio comunale e possono essere modificati, nelle modalità, nelle quantità, nei tempi ed in ogni altro elemento, fatti salvi gli obblighi di legge e quelli assunti dal Comune di Valdidentro con la sottoscrizione di specifici atti.
4. Le modalità di riparto delle somme destinate a contributo avvengono unicamente in applicazione delle priorità e degli obiettivi fissati dalla Giunta comunale e sono esplicitate all'inizio del procedimento e pubblicate nel bando, qualora questa sia la modalità di intervento prescelta ai sensi del precedente art. 5.
5. Nel caso in cui l'importo totale di contributi richiesti superi la somma messa a disposizione dal Comune, criterio generale di riparto è la riduzione percentuale delle richieste ammesse.

ART. 12 – TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI

1. In riferimento alle voci di cui al precedente art. 10, gli oneri derivanti all'Ente locale in forma di erogazione diretta di somme a titolo di contributo, possono essere i seguenti:
 - borse di studio o contributi a favore di studenti delle scuole secondarie o delle università;
 - contributi alle scuole per l'attivazione di progetti "tutor" a favore di alunni in condizioni di handicap residenti nel territorio comunale;
 - contributi alle Direzioni didattiche ed alle Scuole secondarie di primo grado per spese varie d'ufficio e fornitura di materiale didattico;
 - contributi alle scuole dell'infanzia convenzionate con il Comune e gestite da enti e associazioni senza scopo di lucro;

- contributi alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale a sostegno di progetti di qualificazione dell'offerta formativa, di continuità educativa, per l'integrazione di alunni portatori di handicap, per l'integrazione di alunni stranieri;
- contributi ad enti e/o istituzioni pubbliche e/o private a sostegno di progetti finalizzati alla prevenzione degli abbandoni e della dispersione scolastica, al recupero ed alla prevenzione del disagio giovanile, ai servizi educativi per i minori, all'educazione e formazione della popolazione adulta;
- contributi diversi erogati in attuazione di disposizioni di legge.

ART. 13 – ISTRUTTORIA

1. L'istruttoria per l'erogazione dei contributi e benefici economici di cui al presente titolo è a carico del competenza del Servizio.
2. La concessione di contributi ad enti od istituzioni è subordinata all'inoltro di regolare istanza, che dovrà avvenire nei tempi e nei modi comunicati dal responsabile del servizio ai soggetti interessati. Il termine comunicato è perentorio.
3. L'ente beneficiario è tenuto ad impiegare il contributo esclusivamente per le finalità e/o agli scopi indicati nella relativa istanza. È tenuto altresì a presentare a consuntivo ad avvenuta realizzazione delle attività individuate nell'istanza di contributo, rendiconto dettagliato e, su richiesta specifica del competente Servizio, copia dei documenti giustificativi, salvo quanto previsto dall'art. 7 comma 3 del presente Regolamento;
4. Non è possibile erogare contributi anche parziali per scopi diversi o successivi a quelli dichiarati e/o approvati nel provvedimento di concessione.

TITOLO III - ATTIVITÀ SPORTIVE, RICREATIVE, CULTURALI, INFORMATIVE, DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, DEL PATRIMONIO STORICO E MONUMENTALE, DEL TESSUTO ECONOMICO E TURISTICO, DI PROMOZIONE E SOSTEGNO AD INIZIATIVE UMANITARIE.

ART. 14 - FINALITÀ DEGLI INTERVENTI

1. Il Comune sostiene, attraverso la concessione di contributi e vantaggi economici, l'attività di enti, associazioni, società, istituti, comitati, gruppi spontanei e privati operanti nelle aree sportive, ambientali, culturali, sociali, del tempo libero, al fine di promuovere la crescita culturale del territorio in un corretto e fattivo rapporto tra istituzioni ed espressioni aggregative della società, che hanno le seguenti finalità che vengono elencate a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - la tutela dei diritti umani e civili;
 - l'approfondimento della conoscenza della storia locale, come complesso di fattori culturali, ambientali e socio-economici;
 - il recupero e la salvaguardia di valori storici, culturali, architettonici ed ambientali ed in generale la valorizzazione della realtà territoriale;
 - il potenziamento e la qualificazione del ruolo formativo dell'attività sportiva;
 - la promozione dell'aggregazione giovanile finalizzata all'offerta di opportunità di arricchimento culturale, alla valorizzazione di interessi sportivi e ricreativi, ad occasioni di incontro e socializzazione;

- la promozione dell'aggregazione sociale in tutte le fasce d'età, finalizzata all'offerta di opportunità di socializzazione, di valorizzazione di interessi culturali, ricreativi e del tempo libero;
 - l'incentivazione di interessi scientifici, artistici, letterari, con l'offerta di occasioni di produzione, fruizione, conoscenza e incontro;
 - la promozione e/o l'organizzazione di iniziative culturali, sportive, ricreative, formative, di carattere ambientale, legate allo sviluppo economico ed alla valorizzazione del tessuto socioeconomico del territorio.
2. In particolare, gli interventi del Comune sono finalizzati, nell'ambito delle attività sportive, a:
- favorire la pratica dello sport dilettantistico per la formazione educativa e sportiva dei giovani;
 - sostenere le società ed associazioni che curano la pratica dell'attività sportiva, ricreativa e per il tempo libero, qualora esse svolgano la loro attività in modo significativo, se non prevalente od esclusivo, in favore della popolazione di Valdidentro;
 - favorire l'attività di società od organizzazioni che curano la pratica dello sport professionistico qualora ricorrano evidenti e specifiche motivazioni attinenti al prestigio ed all'immagine della comunità.
3. Nell'ambito delle attività ricreative, culturali, informative, di tutela e valorizzazione del patrimonio storico e monumentale, gli interventi del Comune sono finalizzati a:
- sostenere soggetti che promuovono sul territorio comunale attività culturali, artistiche e dello spettacolo;
 - sostenere soggetti impegnati nella valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze monumentali, delle tradizioni storiche culturali e sociali costituenti patrimonio della comunità;
 - sostenere soggetti che sul territorio comunale organizzano convegni, mostre, esposizioni, rassegne ed iniziative analoghe;
 - sostenere la promozione e valorizzazione della conoscenza della storia locale e la salvaguardia dei valori culturali della tradizione locale;
 - favorire la diffusione di interessi scientifici, artistici, letterari, culturali con la promozione ed il sostegno ad iniziative specifiche;
 - favorire l'aggregazione giovanile ed il fruttuoso utilizzo del tempo libero di ragazzi e giovani;
 - favorire occasioni di incontro e di aggregazione sociale per tutte le fasce di età.
4. Nell'ambito delle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, gli interventi del Comune sono finalizzati a:
- sostenere l'attività di associazioni, comitati, organismi e gruppi che operano per la tutela e valorizzazione dei beni naturali ed ambientali;
 - sostenere iniziative volte alla promozione nei cittadini del rispetto e della salvaguardia dell'ambiente;
 - sostenere iniziative specifiche finalizzate alla conservazione e protezione dei beni ambientali.
5. Nell'ambito delle attività di valorizzazione del tessuto economico e turistico, gli interventi del Comune sono finalizzati a :
- favorire interventi volti alla valorizzazione del territorio comunale ed in generale finalizzati alla promozione del turismo locale;
 - promuovere l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e manifestazioni, sia da realizzarsi nel territorio comunale, sia da realizzarsi al di fuori, ma da ritenersi idonee ad accogliere la partecipazione delle attività afferenti al Comune di Valdidentro;
 - sostenere iniziative collettive di promozione di prodotti locali, qualora abbiano portata generale e rappresentino un interesse diffuso.

6. Nell'ambito delle iniziative umanitarie, gli interventi del Comune sono finalizzati a:

- sostenere le attività volte alla diffusione della cultura della pace, della cooperazione e della solidarietà tra i popoli e tra le nazioni;
- aderire ad iniziative specifiche a sostegno di azioni per il rispetto e la tutela dei diritti umani e civili e per il concreto contributo di solidarietà di fronte a situazioni e fatti ritenuti meritevoli di intervento.

ART. 15 - TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI

1. In riferimento alle voci di cui al precedente art. 14, gli oneri derivanti all'Ente locale in forma di erogazione diretta di somme possono essere i seguenti:

- contributi per manifestazioni, iniziative e progetti;
- contributi per attività ordinaria annuale, che possono essere erogati solo nel caso in cui l'attività in oggetto rivesta un'effettiva e generale rilevanza per la comunità;
- contributi con contestuale adesione ad iniziative e progetti.

2. Tutti gli interventi di cui al presente titolo restano comunque subordinati alla disponibilità finanziaria del bilancio comunale e spetta in ogni caso esclusivamente al Comune la quantificazione annuale delle risorse da destinare, fatti salvi gli obblighi di legge e quelli eventualmente assunti dal Comune stesso con l'adozione di specifici atti.

ART. 16 - UFFICIO COMPETENTE

1. In relazione a quanto disposto nel presente titolo ed in quello successivo, per "ufficio competente" si intende quello cui è attribuita la materia relativa all'attività o all'iniziativa da finanziare, nonché i relativi capitoli di bilancio.

ART. 17 - ISTRUTTORIA

1. Le modalità di riparto delle somme destinate a contributo avvengono unicamente in applicazione delle priorità e degli obiettivi fissati dalla Giunta comunale e sono esplicitate all'inizio del procedimento e pubblicate nel bando, qualora questa sia la modalità di intervento prescelta ai sensi del precedente art. 5;
2. Le richieste di contributi, sia per manifestazioni, iniziative o progetti, sia per attività ordinaria annuale, dovranno pervenire agli uffici competenti nei termini indicati dagli uffici stessi, da considerarsi perentori;
3. Potranno costituire eccezione ai termini previsti le richieste relative a quelle iniziative straordinarie la cui messa in atto nasce da esigenze legate a eventi o temi di attualità e che quindi non sono programmabili col necessario anticipo.
4. L'istanza di contributo per manifestazioni, iniziative o progetti deve essere inoltrata all'ufficio competente a firma del presidente o comunque del legale rappresentante dell'istante, corredata dal programma dettagliato della manifestazione, iniziativa o progetto, con indicazione del luogo, data di svolgimento, destinatari, finalità e, nel caso del progetto, metodologie e verifiche, nonché del piano finanziario previsionale che evidenzia gli oneri che il richiedente prevede di sopportare e le entrate presunte. Gli uffici competenti potranno prevedere l'utilizzo obbligatorio di moduli predisposti.

Occorre altresì allegare copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo dell'associazione o ente, qualora questa documentazione non sia già agli atti del Comune, depositata all'atto di iscrizione all'albo comunale delle associazioni.

5. L'istanza di contributo per attività ordinaria annuale deve essere inoltrata all'ufficio competente a firma del presidente o comunque del legale rappresentante dell'istante, corredata, per il primo anno di attività, dal prospetto recante la previsione di spesa nel quale siano evidenziate le entrate e le spese previste, nonché il programma di attività.

Occorre altresì allegare copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo dell'associazione o ente, qualora questa documentazione non sia già agli atti del Comune, depositata all'atto di iscrizione all'albo comunale delle associazioni.

Dopo il primo anno di attività o comunque per le richieste relative all'anno successivo a quello per cui il soggetto ha fruito di contributo del Comune, l'istanza deve inoltre essere integrata dalla copia dell'ultimo bilancio da cui si evinca l'impiego dell'eventuale contributo dell'anno precedente.

6. Le istanze pervenute sono opportunamente riepilogate distintamente per ciascuna finalità di intervento, con precisa menzione delle richieste prive dei requisiti o in contrasto col presente regolamento. Il piano di riparto è approvato con delibera della Giunta Comunale, individuando gli importi attribuiti ai singoli richiedenti, nonché le iniziative non ammesse a contributo, e si provvede col medesimo atto ad impegnare la spesa nell'ambito delle dotazioni preventivamente stanziare in bilancio e specificamente destinate a tali finalità.
7. L'erogazione di contributo per manifestazioni, iniziative o progetti, salvo diversa espressa disposizione motivata, viene disposta ad avvenuta manifestazione o iniziativa o alla realizzazione del progetto, previa presentazione del consuntivo delle spese effettivamente sostenute da parte del soggetto beneficiario, dichiarate e sottoscritte dal legale rappresentante.
Il Comune ha facoltà di richiedere al beneficiario copia dei documenti giustificativi delle spese sostenute. Se queste risultano essere inferiori rispetto al preventivo, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.
8. L'erogazione del contributo per attività ordinarie annuali, salvo diversa espressa disposizione motivata, viene disposta per un importo pari al 75% del contributo concesso nel corso dell'esercizio finanziario al quale il contributo si riferisce, per il residuale 25% a saldo nell'esercizio finanziario successivo, dietro presentazione del rendiconto relativo all'anno per il quale il contributo è stato concesso. Se il rendiconto evidenzia un disavanzo inferiore rispetto al contributo concesso, questo viene proporzionalmente ridotto.
9. L'intervento del Comune non può in alcun caso essere richiesto né concesso per eventuali maggiori oneri che manifestazioni, iniziative, progetti richiedano e non può essere accordato per il ripiano di disavanzi di gestione conseguenti all'espletamento di attività ordinarie.
10. I soggetti che ricevono contributi dal Comune a sostegno di manifestazioni, iniziative, progetti o per lo svolgimento dell'attività ordinaria annuale, sono tenuti a rendere noto il concorso del Comune nel finanziamento delle attività dette con ogni mezzo idoneo o, quanto meno, con i mezzi ordinari utilizzati per la promozione della manifestazione o dell'attività.

TITOLO IV - CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI

ART. 18 - PATROCINIO

1. Il patrocinio a manifestazioni, iniziative e progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore previa produzione di idonea istanza.
2. L'ufficio competente predisponde l'istruttoria comprensiva del parere del responsabile di servizio e trasmette gli atti alla Giunta Comunale in forma di "comunicazione"; il Sindaco, previo parere della Giunta, comunica con propria lettera autografa al beneficiario la concessione del patrocinio.
3. La concessione di patrocinio non comporta l'erogazione di benefici economici ed agevolazioni di qualsivoglia natura, per l'attribuzione dei quali il beneficiario del patrocinio potrà attivarsi ai sensi del presente regolamento.

4. Eventuali ulteriori forme di collaborazione richieste al Comune nello svolgimento dell'iniziativa per cui si richiede il patrocinio dovranno essere esplicitate nella lettera di concessione.
5. Il patrocinio concesso deve essere reso noto con mezzi idonei dal soggetto che l'ha acquisito, quanto meno mediante gli strumenti ordinari utilizzati per la promozione dell'iniziativa.

ART. 19 - ALTRI BENEFICI ECONOMICI

1. Ai destinatari individuati al precedente art. 6, se operanti nelle aree di intervento di cui al precedente art. 3, il Comune di Valdidentro, su precisa istanza, può concedere la fruizione gratuita o agevolata di prestazioni, servizi, beni mobili, assistenza tecnica ed organizzativa, e/o l'uso gratuito o agevolato di impianti, attrezzature o ausili, qualora la richiesta sia finalizzata ad iniziative o attività di interesse generale e sia inoltrata da soggetti che operano a qualsiasi titolo a favore della comunità di Valdidentro.
2. L'istanza potrà, in ogni caso, essere accolta, anche parzialmente, o respinta sulla base della reale disponibilità, in caso di beni, o della concreta fattibilità, in caso di servizi, anche tenuto conto della reale consistenza economica, in termini di risorse materiali e/o umane, di quanto richiesto.
3. I soggetti richiedenti dovranno in ogni caso inoltrare istanza scritta con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di utilizzo o di fruizione; il responsabile preposto al servizio competente, verificata la rispondenza della richiesta con gli ambiti di intervento di cui all'art. 3 del presente regolamento, potrà provvedere alla concessione compatibilmente con la reale disponibilità o fattibilità di cui al precedente comma 2.
4. Nel caso di richieste equivalenti presentate da più soggetti, verrà data priorità alla domanda precedente.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 - RINVIO

1. La disciplina di cui al presente regolamento non esclude l'intervento economico da parte del Comune in casi o con modalità non contemplati nel presente atto, che venissero in futuro previsti da norme nazionali o regionali.
2. In tal caso si rinvia alle specifiche disposizioni di legge, individuando nella Giunta Comunale la competenza all'emanazione di idonei provvedimenti applicativi.

